



I quaderni di Legal Corner

2019

La presa in carico del paziente

Il trattamento dati nello studio medico singolo ed associato

Aggiornata con la nota del garante per la protezione dei dati personali - disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019 [9091942]



SOMMARIO

l'importanza della corretta gestione dei dati sensibili.....	2
consenso ed informativa nello studio del medico privato e convenzionato	2
obbligo di informativa nello studio del medico convenzionato.....	3
quando persone diverse dal paziente chiedono al medico – come comportarsi.	4
il medico singolo ed associato deve redigere la valutazione d'impatto ed avere il data privacy officer?	5
il medico singolo ed associato deve redigere il registro dei trattamenti?	5
ci sono delle regole minime da rispettare?	6
cosa vuol dire utilizzare un software privacy designer?.....	7
e' possibile consegnare le ricette mediche in sala d'attesa in un cestino comodamente accessibile o al farmacista?	9
in sintesi.....	10
FORMAT- lettera incarico per il personale	10
ipotesi di format informativa per attivita' associate – da modificare ed integrare ...	12
ipotesi di consenso del paziente nel caso in cui si intenda consegnare a terzi e/o attraverso mail documentazione sanitaria	13

L'IMPORTANZA DELLA CORRETTA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI

I medici si trovano in un vortice che nel prossimo futuro modificherà, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, il modo di lavorare:

- ✓ Medicine di gruppo
- ✓ Gruppi estesi di presa in carico delle cure primarie
- ✓ Transizione dalla libera professione all'imprenditorialità
- ✓ Telemedicina

Sono solo alcune delle sfide della professione sanitaria.

Porre attenzione alla documentazione clinica ed al rispetto della riservatezza del paziente vuol dire salvaguardarlo da:

- ✓ Errori che possono derivare da un'errata o superficiale gestione della documentazione
- ✓ Preservarlo dai rischi di un discriminato utilizzo e conoscenza delle informazioni che lo riguardano.

Il concetto di "consenso e informativa", travalica quello di "privacy" per tramutarsi in un "*punto strategico del percorso di cura*".

- ✓ La sicurezza necessita di informazioni.
- ✓ L'informazione necessita di consenso.
- ✓ Il consenso o il suo rifiuto determina un'assunzione di responsabilità, anche del paziente, circa la possibilità che il medico sottovaluti indicazioni cliniche.

CONSENSO ED INFORMATIVA NELLO STUDIO DEL MEDICO PRIVATO E CONVENZIONATO

IL Garante [ha dato alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019.](#)

In particolare

- ✓ **non è piu' necessario raccogliere uno specifico consenso** se l'attività è finalizzata all'erogazione di prestazioni aventi finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (di seguito "**finalità di cura**") sulla base del diritto dell'Unione/Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento e considerando n. 53; art. 75 del Codice).
- ✓ **effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale** o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza.

OBBLIGO DI INFORMATIVA NELLO STUDIO DEL MEDICO CONVENZIONATO

INFORMATIVA IN SINTESI!

	<ul style="list-style-type: none">✓ OBBLIGATORIA✓ CHIARA✓ VISIBILE✓ CHI TRATTA I DATI✓ PERCHE' E PER FARCI COSA✓ PER QUANTO TEMPO
---	--

Normativa essenziale!

L'art. 78 del dlgs 196/2003 (come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101)

Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta **informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.**
2. **Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali** necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.
4. **Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:**
 - a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
 - b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
 - c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
 - d) fornisce farmaci prescritti;
 - e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
 - a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
 - b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
 - c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;
 - c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IN SINTESI !

IN SINTESI!

RICHIEDONO IL CONSENSO SCRITTO

-  ALIMENTAZIONE E CONSULTAZIONE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
-  CONSEGNA REFERTO ON-LINE
-  UTILIZZO DI APP MEDICHE
-  FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA, FINALITA' COMMERCIALI E PROMOZIONALI
-  FINALITA' ELETTORALE ED OGNI ALTRO UTILIZZO
-  CONDIVISIONE CON TERZE PARTI PER ALTRE RAGIONI (ES. RICERCA SCIENTIFICA, SOCIALE ECC.)

NON RICHIEDE CONSENSO SCRITTO

-  PER FINALITÀ DI CURA DELLA PERSONA: MEDICINA PREVENTIVA, DIAGNOSI, ASSISTENZA, TERAPIA SANITARIA O SOCIALE, GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI O SOCIALE (COMPRESA LA TELEMEDICINA)
-  SONO EFFETTUATI DA (O SOTTO LA RESPONSABILITA' DI) UN PROFESSIONISTA
-  **OBBLIGATO AL SEGRETO PROFESSIONALE O DA ALTRA PERSONA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI SEGRETEZZA**

AVV. PAOLA M. FERRARI – INFO@STUDIOLEGALEFERRARI.IT

4

QUANDO PERSONE DIVERSE DAL PAZIENTE CHIEDONO AL MEDICO – COME COMPORTARSI.

Il medico è tenuto al segreto professionale.
Conseguentemente le informazioni possono essere date solo con il consenso dell'interessato.

Si ricorda:

- Le informazioni relative allo stato di salute possono essere rese note [ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico.](#)
- Il medico ha diritto di rifiutare, salvo sia obbligato per legge o con ordinanza giudiziale, di riferire sulle condizioni fisiche.
- Non è ammessa diagnosi al datore di lavoro
- I dati che devono essere comunicati vanno minimizzati

Non è necessario raccogliere la delega ogni volta.

Il paziente può delegare stabilmente una e/o due persone a tale procedura. In tal caso è opportuno farsi firmare un consenso generale.

Esempio delega

Io sottoscritto...(nome paziente)delego il signor.....alla ritiro della documentazione clinica presso presso lo studio medico del dr.....

Per ritiro della farmacia della ricetta del paziente:

Io sottoscritto.(nome paziente) delego il signorquale mia persona di fiducia a ritirare presso il dott.....mio medico curante, le ricette relative ai farmaci prescritti. Chiedo, inoltre, allo stesso che provveda appena ritirata alla prenotazione del farmaco in questione.

La presente vale fino a revoca

Data e firma del paziente.

IL MEDICO SINGOLO ED ASSOCIATO DEVE REDIGERE LA VALUTAZIONE D'IMPATTO ED AVERE IL DATA PRIVACY OFFICER?

No, salvo che siano trattati grandi quantità di dati

Secondo la normativa il trattamento di dati personali non è considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico o operatore sanitario (punto 91 premesse regolamento europeo) .

IL MEDICO SINGOLO ED ASSOCIATO DEVE REDIGERE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI?

Si.

L'art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito "RGPD") prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento.

- ✓ E' un documento contenente le principali informazioni (specificatamente imprese ed organizzazioni individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento (sul registro del responsabile, vedi, in particolare, il punto 6).
- ✓ Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:

- ✓ imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
- ✓ qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell'interessato;
- ✓ qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
- ✓ **qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 RGPD.**

Rientrano nella categoria delle "organizzazioni" di cui all'art. 30, par. 5 **anche le associazioni, fondazioni e i comitati.**

Alla luce di quanto detto sopra, **sono tenuti alla redazione del registro dei trattamenti:**

- ✓ esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani **con almeno un dipendente** (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) **e/o** che trattino dati sanitari dei clienti (es. medici, parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori, ecc.);
- ✓ **liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati** (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
- ✓ **associazioni, fondazioni e comitati ove trattino "categorie particolari di dati"** e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. "vulnerabili" quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull'orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso);
- ✓ **il condominio ove tratti "categorie particolari di dati"** (es. delibere per interventi volti al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste

di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all'interno dei locali condominiali).

CI SONO DELLE REGOLE MINIME DA RISPETTARE?

Si.

Al fine di poter dimostrare la conformità con il regolamento, il titolare del trattamento deve valutare i rischi del trattamento rispetto alla possibile lesione dei diritti dei singoli a cui si riferiscono i dati (cd interessato).

Si ricorda che la perdita dei dati comporta un danno economico diretto ed un rischio di danni al paziente ed un rischio clinico rilevante.



6

Normativa essenziale!

Articolo 32 Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Non esiste consapevolezza senza formazione.

E' considerata una misura minima prevista dal regolamento (art. 47, punto n).



- ✓ Il personale deve essere formato, compreso quello reperito da terzi fornitori.
- ✓ Deve ricevere una precisa indicazione scritta con le regole da seguire e l'obbligo di riservatezza.
- ✓ Il personale di studio potrà accedere ai dati esclusivamente per quanto utile e necessario per assolvere al proprio ruolo.

7

In tal senso, i programmi di gestione delle schede sanitarie dovrebbero prevedere la possibilità di limitare la visibilità ad alcune informazioni (es. elenco farmaci e terapie) e non a tutta la storia clinica e personale.

La lettera d'incarico deve essere scritta e controfirmata e la formazione erogata da persone competenti nella materia.

COSA VUOL DIRE UTILIZZARE UN SOFTWARE PRIVACY DESIGNER?


I software devono essere organizzati in modo da permettere fin dall'origine la sicurezza dei dati e la possibilità d'accesso alle singole partizioni.

Naturalmente sarà il singolo medico assegnare i privilegi.


Esempio:

- ✓ **Segretaria:** dati anagrafici e stampa ricette ma non alla sua firma.
- ✓ **Sostituto:** apertura cartella clinica in scrittura con proprie credenziali, limitazione poteri di stampa alla singola cartella.
- ✓ **Oscuramento:** il paziente ha diritto di limitare la visibilità a persone che non ritiene gradite e/o di singoli fatti clinici che intende riservare al proprio medico curante.

Esempio: definizione dei ruoli:



Esempio: oscuramento dati clinici



E' POSSIBILE CONSEGNARE LE RICETTE MEDICHE IN SALA D'ATTESA IN UN CESTINO COMODAMENTE ACCESSIBILE O AL FARMACISTA?

Lasciare documentazione clinica incustodita non è mai consigliabile.

In ogni caso non può essere mai lasciata "sfusa" ma deve essere inserita in una busta sigillata con il nome scritto chiaro.

E' opportuno ricordare che il paziente che ha acconsentito ad alimentare il proprio fascicolo sanitario potrà scaricare il promemoria direttamente da sistema e nell'assoluta riservatezza e/o, nel caso lo abbia richiesto, è possibile inviargliene copia attraverso sistemi web based che siano conformati secondo le Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009.

In ogni caso è necessario:

- a) **Evitare di lasciare ricette e prescrizioni contenenti dati sensibilissimi:** Hiv, ormoni sessuali, farmaci per aumentare prestazioni sessuali, epatite ecc.
- b) **Evitare consegne "massive" di ricette alle farmacie** in quanto oltre ad essere una comunicazione illecita è anche un comportamento deontologicamente scorretto.

Attenzione: codice deontologico

ART. 31 Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procurare, a se stesso o a terzi, un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Quindi non è possibile lasciare massivamente le ricette in farmacia!

IN SINTESI

informativa in sala attesa	Si
documenti, piani terapeutici, dati sensibili in armadi chiusi a chiave	Si
lettere incarico a tutto il personale	Si
raccolta consenso da tutti i pazienti	puo' essere anche orale annotato in cartella ma deve esser fornita una precisa informativa attraverso manifesti in sala attesa, pieghevoli, sito internet ecc. di questo sara' il medico a doverne dare la prova Si - per ogni altro uso come comunicazioni a parenti o terze persone, altri medici, utilizzi di ricerca, piano aziendali di incentivazione ecc.
patto riservatezza con lettera responsabilita' trattamento tra colleghi stesso gruppo	Si
avvisare il paziente che si sta accedendo al fascicolo del collega durante la sostituzione	Si
diritto del paziente a rifiutare l'inserimento dei suoi dati o singolo dato nel fascicolo elettronico	Si
ricette in sala d'attesa	No - il garante con nota del 14/11/2014 ha autorizzato i medici a farlo ma in busta chiusa. Il medico resta comunque responsabile nel caso di errata consegna a persona non autorizzata
obbligo di back up dei dati	Si
cambio password ogni tre mesi	Si
uso stessa password da piu' persone	No
consegna scheda deceduto agli eredi	Si - con richiesta scritta (moglie, figli , eredi legittimi)
consegna informazioni a polizia	No - salvo ordinanza scritta ed ordinanza del giudice
comunicazione dati sessuali a genitori di minori	No - se il minore ha compiuto 14 anni ha diritto alla contraccezione ed analisi di igiene sessuale. restano in vigore tutte le normative piu' restrittive (tossicodipendenza, contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili)
diritto del paziente ad oscurare fatti clinici	Si
comunicazione di informazioni a parenti amici	No - salvo consenso espresso e scritto del paziente
consegna di ricette a terzi	No - salvo consenso e delega del paziente - consegnare sempre in busta chiusa
e' possibile usare i dati per ragioni diverse dalla diagnosi e cura senza consenso scritto?	No
e' possibile utilizzare sistemi di archiviazione di dati attraverso cloud?	Si - con apposito contratto scritto
e' obbligatorio un contratto con il gestore del cloud?	Si
il gestore del cloud puo' fare elaborazioni autonome per ragioni non concordate con il medico o cederli a terzi anche elaborati?	No
il medico di base puo' comunicare dati ad un collega?	No, salvo vi sia consenso espresso e scritto del paziente e/o nel caso di prescrizione da lui richiesta
il medico puo' pubblicare una foto anonima del paziente su facebook per sollecitare l'opinione diagnostica dei colleghi ?	No
il medico puo' usare dati sensibili anonimi per ricerche scientifiche ed epidemiologiche?	No , senza consenso scritto del paziente ed averlo pre-informato
Il medico puo' inviare documentazione clinica con e-mail?	Si/No. La documentazione clinica puo' essere trasmessa on-line solo con software web-designer e/o con pec o altro sistema crittografato o con mail di proprio dominio. Mai con mail commerciali gratuite.

FORMAT- LETTERA INCARICO PER IL PERSONALE

Da adattare alla propria organizzazione.

Il sottoscritto dott..... in qualità di Titolare/Responsabile del trattamento dei dati (ES. MEDICO SOSTITUTO)

INCARICA

..... (inserire dati anagrafici: nato il a) al trattamento dei dati sensibili, sanitari ed amministrativi nonché nell'ambito delle funzioni di A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:

- Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- i dati personali e sensibili devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta e per la gestione della corretta manutenzione delle cartelle cliniche, schede sanitarie, prescrizione farmaci e servizi sanitari necessari nonché per le incombenze amministrative necessaria.
- è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento, non è ammessa cancellazione non autorizzata;
- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare/Responsabile ed i dati non devono essere mai lasciati incustoditi.

Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile;
- b) Le informazioni cliniche già registrate non possono in alcun modo essere modificate.
- c) Il personale infermieristico deve annotare gli interventi assistenziali effettuati sul paziente con puntualità senza modificare alcun dato precedente.
- d) L'accesso ai dati per funzioni amministrative devono essere limitate a quanto effettivamente necessario per la gestione dell'agenda e per la corretta gestione delle attività finanziarie ed amministrative. Non può in alcun modo modificare, trasmettere e diffondere i dati inseriti nella scheda clinica.
- e) La documentazione clinica e le ricette non possono essere lasciate abbandonate in sala d'attesa ma consegnate, in busta chiusa, direttamente al paziente oppure ad un suo delegato .
- f) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro
- g) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- h) le proprie credenziali di autenticazione sono strettamente personali e devono rimanere riservate. associazione e univocamente associate all'incaricato al quale sono state fornite.
- i) Non possono essere consegnate copia della scheda sanitaria e/o cartelle cliniche senza autorizzazione del titolare e sempre al paziente e/o suo incaricato in modo scritto.
- j) Non possono essere stampati elenchi con anagrafiche e dati dei pazienti senza autorizzazione del titolare.
- k) Non è ammessa, per nessuna ragione, la diffusione attraverso internet e social, di notizie, foto, opinioni espresse dai pazienti, dai dipendenti dello studio, dal titolare e suoi familiari neppure in forma anonima.
- l) E' vietato scattare foto all'interno dei locali e/o al paziente, salvo suo consenso per far fronte a necessità cliniche.
- m) Nella documentazione, i dati sanitari dovranno essere limitati all'indispensabilità evitando notizie non necessarie (es. orientamenti sessuali, sociali, provenienze, situazioni penali).

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare.

Per ogni altra misura qui non prevista si fa riferimento al documento programmatico sulla sicurezza adottato dall'Associazione.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli cartacei e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle sue mansioni e nei limiti dell'indispensabilità.

A cura avv. Paola M. Ferrari – www.studiolegaleferrari.it – www.legalcorner.it

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

IPOTESI DI FORMAT INFORMATIVA PER ATTIVITA' ASSOCIATE - DA MODIFICARE ED INTEGRARE

Il medico di famiglia da Lei scelto come medico di fiducia, fa parte di una associazione medica e/o collabora usualmente con altri medici per garantire un servizio più puntuale ed efficace.

L'elenco dei medici che fanno parte dell'associazione sono: (elenco nomi /indicazione dove trovarli...)

Il suo medico può avvalersi dell'opera di proprio personale (sostituti, tirocinanti, collaboratori di studio e infermieri) e si rapporta professionalmente con specialisti, infermieri, ed altri operatori della salute.

Questo permetterà di poterLa curare meglio, con meno attese e con la possibilità, per il suo medico, di accedere in minor tempo a consulti specialistici.

I suoi dati, in tutto o in parte saranno condivisi con (INDICARE solo se ricorre: guardia medica, azienda sanitaria, cooperativa) per finalità di...

AMBITI DI TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno trattati, in conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante anche per (ADATARE ALLA PROPRIA REALTA'):

- ✓ Prescrizione medicinali e prescrizioni sanitarie a carico servizio sanitario nazionale da parte del suo medico, dai medici dell'associazione e/o sostituti
- ✓ Collaborare con gli eventuali specialisti che l'avranno incarico per coordinare le cure
- ✓ Collaborare con altri sanitari che l'avranno in cura per coordinare le cure
- ✓ Fornirle servizi di telemedicina, quando le saranno proposte
- ✓ Fornirle il servizio d'assistenza attraverso medici sostituti incaricati. Lei ha diritto di rifiutare la condivisione della sua scheda sanitaria e/o fatti clinici comunicandolo al medico.
- ✓ Redazione di certificazioni obbligatorie con invio diretto agli enti preposti secondo la legge
- ✓ Adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi e/o da Lei richieste.
- ✓ Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e referti e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa, epidemiologica finalizzata al parametro dei costi e dei risultati di salute riferiti ai singoli piani di terapeutici o aree terapeutiche omogenee.
- ✓ Fornirle altri servizi da Lei espressamente richiesti e/o imposti dalla legge.

12

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO O CONSULTAZIONE DEI SUOI DATI

Solo il personale dello studio e gli incaricati che il suo medico individuerà come per esempio: i medici specialisti che seguiranno il suo percorso di cure, i medici della continuità assistenziale, i medici sostituti, i collaboratori, i consulenti e gli infermieri di studio e/o i sanitari che in accordo con Lei con il suo medico seguiranno il percorso assistenziale, potranno avere accesso ai suoi dati sanitari per le finalità di cui sopra e limitatamente a quanto necessario per svolgere le mansioni delegate.

I Suoi dati potranno essere scambiati all'interno del Servizio Sanitario, per le finalità di cura necessarie alla Sua salute o per ragioni previste dalla legge nonché, in modo aggregato, per le attività di verifica e programmazione dei percorsi assistenziali o per altre ragioni previste dalla legge.

Il suo medico (titolare del trattamento), custodirà i suoi dati in archivi cartacei ed informatici ed aggiornerà quelli imposti dalla legge per conto del servizio sanitario nazionale al fine di erogarle le prestazioni richieste. Lo stesso potrà utilizzare in forma aggregata le informazioni al fine di trarne performance di salute a fini statistici e/o all'interno di protocolli stabiliti con il servizio sanitario nazionale o, al fine di ricerca scientifica rispetto alle quali lei sarà sempre coinvolto ed informato.

Al fine di custodire i suoi dati detenuti in formato elettronico potrà servirsi di società specializzate in conservazione dei dati che saranno anch'esse tenute al segreto professionale assoluto nonché all'obbligo di conservarli in Europa.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge in ragione della tipologia dei dati. Ove la legge non specifici, saranno conservati per il tempo previsto dalla prescrizione civile per ragioni di continuità assistenziale e/o tutela giudiziaria.

DIRITTI SPECIFICI

La presente informativa, che il medico le spiegherà, su sua richiesta se dovesse risaltarle non sufficientemente chiara, costituisce atto di implicito consenso al trattamento nonché alla conservazione dei suoi dati nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui lei ritenesse, com'è suo diritto, di segretare tutti o parte dei suoi dati, dovrà darne esplicita comunicazione al suo medico che sarà l'unico ad avere accesso alle informazioni.

In quest'ultimo caso, ciò potrebbe determinare il rischio di un non corretto inquadramento diagnostico da parte degli altri sanitari dell'associazione o rete che dovessero visitarla e potrebbe non essere possibile fornirle parte dei servizi sopra indicati. I dati infatti, sono le informazioni personali e sanitarie che la riguardano. Informazioni non precise potrebbero comportare rischi diagnostici.

Lei avrà diritto ad avere, in qualunque momento, copia di tutti o di una parte dei dati sanitari che la riguardano.

IPOTESI DI CONSENSO DEL PAZIENTE NEL CASO IN CUI SI INTENDA CONSEGNARE A TERZI E/O ATTRAVERSO MAIL DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Informato sui miei diritti e letta l'informativa, autorizzo il dr.ed i suoi sostituti anche all'interno dell'aggregazione funzionale alla quale appartiene al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo.

COGNOME E NOME	
NATO A	
RESIDENTE	
NOME DELLE PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE DOCUMENTI SANITARI O INFORMAZIONI URGENTI (RICETTE, REFERTI ECC.)	
AUTORIZZO NON AUTORIZZO IL MEDICO A RIFERIRE LA MIA CONDIZIONE CLINICA A PROFESSIONISTI COME MEDICI SPECIALISTI O OSPEDALIERI PER RAGIONI DELLA MIA CURA NEL CASO DI EMERGENZA E/O RAGIONI CONNESSE ALLA CURA	
AUTORIZZO IL MEDICO AD INVIARMI DOCUMENTAZIONI SANITARIA E/O INFORMAZIONI DI SALUTE A MEZZO MAIL. SARO' IN OGNI CASO LIBERO DI RITIRARE QUESTO CONSENSO IN QUALUNQUE MOMENTO E/O LIMITARLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI EVENTI CLINICI	MAIL
Data, firma dell'interessato o di chi ne fa le veci	